

OGGETTO: determinazione delle modalità di erogazione del buono scuola per l'anno scolastico 2001/2002, ai sensi della DCR 20.12.2001, n. VII/ 0390

VISTA la l.r. 5 gennaio 2000, n.1 avente ad oggetto: "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59)";

VISTO, in particolare, che ai sensi dell'art.4, comma 121, lettera e) della succitata l.r. 1/2000, compete al Consiglio regionale approvare gli indirizzi relativi all'attuazione della citata norma;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Regionale del 20 dicembre 2001 n. VII/0390 "Indirizzi per l'erogazione del buono scuola di cui all' art. 4, comma 121, lettera e), della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1";

CONSIDERATO che la sopra citata deliberazione consiliare stabilisce che siano ammissibili, ai fini dell'erogazione del rimborso, le spese scolastiche relative a tasse, rette, contributi anche volontari di iscrizione e funzionamento, effettivamente sostenute dalla famiglia per la partecipazione all'attività curricolare, demandando alla Giunta la relativa definizione;

DATO ATTO che:

- ai sensi della lett.d), par. 2, allegato A alla citata deliberazione il rimborso erogabile per ogni figlio non può essere inferiore al 25% delle spese ammissibili e che tali spese non possono superare **€ 4.200,00**;
- che compete alla Giunta determinare detto rimborso massimo erogabile, compatibilmente con le risorse a bilancio;
- che il rimborso massimo erogabile, una volta stabilito, dovrà essere incrementato di almeno un terzo per le famiglie che abbiano sostenuto direttamente spese per il personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno per alunni portatori di handicap;
- che il tasso di copertura delle spese dovrà essere differenziato ed articolato per fasce di reddito e presentare caratteristiche di congruità in riferimento all'effettivo sostegno alle famiglie;

RILEVATO che la Giunta deve stabilire l'importo minimo di spesa ammissibile per la quale il rimborso assegnabile sia giustificato in rapporto al costo di gestione delle procedure necessarie all'erogazione;

RILEVATO inoltre che per la determinazione del tetto di reddito, la famiglia, considerata ai fini del buono scuola, è quella composta dai soli genitori e figli a carico;

DATO ATTO che per la valutazione del reddito si tiene conto della sola situazione reddituale - anno 2000 - così come definita al punto 3 delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica e al quadro F4 della medesima, approvata con DPCM del 18 maggio 2001 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 155 del 6 luglio 2001;

CONSIDERATO altresì che a tale situazione reddituale si applicano i coefficienti previsti dalla normativa ISEE che riconducono la situazione familiare ad un valore per i singoli componenti, tenuto conto della numerosità e delle caratteristiche del nucleo familiare;

VISTO che le risorse disponibili, a seguito della legge 27 dicembre 2001, n. 29 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004 a legislazione vigente e programmatico" e della d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7674 "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio" sono già state determinate in riferimento alla U.P.B. 2.5.2.1.2.73 sul cap. 5315 in **€34.483.543,10**

D E LIBERA

1. Di dichiarare ammissibili per l'anno scolastico 2001-2002 le spese effettivamente sostenute dalle famiglie relative a tasse, rette e contributi anche volontari di iscrizione e funzionamento versati alla scuola con riferimento ai costi di gestione ordinaria e relativamente alla sola attività scolastica curricolare obbligatoria strettamente intesa, con esclusione di attività di prescuola, doposcuola, viaggi e gite d'istruzione, mense e trasporti.
2. Di stabilire che:
 - a) la percentuale ordinaria di rimborso delle spese ammissibili per ogni figlio è pari al 25%, con un tetto massimo di **€ 1050,00**;
 - b) la percentuale di rimborso delle spese ammissibili è elevata al 50% per le famiglie con un indicatore della situazione reddituale riferita all'anno 2000 inferiore o uguale a £. 16.165.414;
 - c) nessun rimborso è previsto per le famiglie con un indicatore della situazione reddituale riferita all'anno 2000 superiore a £. 90.225.564, calcolato secondo quanto previsto al punto e) della DCR 20 dicembre 2001 n.VII/0390;
 - d) il tetto massimo di rimborso è elevato a **€. 1400,00 per i nuclei familiari che rientrano tra gli aventi diritto al buono scuola e che hanno sostenuto spese richieste dalla scuola per il personale insegnante impegnato nelle attività didattiche di sostegno per alunni portatori di handicap**;
3. Di fissare in **€. 208,00, ai sensi del comma c) della DCR 20 dicembre 2001 n.VII/0390** l'importo minimo della spesa ammissibile e, conseguentemente, di stabilire che l'importo minimo del contributo erogabile non potrà essere inferiore a **€ 52,00**;
4. Di prevedere che l'elenco di cui all'allegato A, paragrafo 2 della DCR 20 dicembre 2001 n.VII/0390 venga predisposto in ordine crescente di valore dell'indicatore della situazione

reddituale, visto che tale indicatore riconduce la situazione familiare ad un valore per i singoli componenti;

5. Di determinare che il contributo verrà concesso ai soggetti che risulteranno ammissibili al beneficio, fino alla concorrenza delle disponibilità finanziarie, nel rispetto dell'elenco suddetto.
6. Di demandare al Direttore Generale della Direzione Formazione, Istruzione e Lavoro la definizione delle modalità attuative e della modulistica per la richiesta di accesso al beneficio, nonché le modalità di effettuazione dei controlli;
7. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di disporre la consultazione in via informatica sul sito Internet della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO